



CHIARIMENTI

**OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
RAMO MILANO – LOTTO 1 – PROC. 1292-2016 (CIG: 6917343406)
RAMO ISEO – LOTTO 2 – PROC. 1301-2016 (CIG: 6917370A4C)**

QUESITO 22

In relazione ai requisiti richiesti in capo al progettista, così come previsti dal paragrafo 5.2 del capitolato tecnico siamo a chiedere conferma che in caso di mancanza da parte del concorrente sia necessario ricorrere o all'avvalimento oppure all'associazione temporaneo di imprese (ATI) con il progettista medesimo.

E ciò posto che la mera indicazione non è più possibile stante l'abrogazione del previgente codice (artt. 53 co.3 del D.lgs. 163/2006) e l'assenza di qualsiasi richiamo nel nuovo codice D.Lgs. 50/2016.

A corollario del presente quesito, siamo sempre a chiedere conferma che il punteggio previsto (max 6 punti) per la capacità di progettazione elettrica (Q9 di pag. 11 del disciplinare di gara), presupponga il possesso il relativo possesso da parte del concorrente singolo o in eventuale associazione (ATI) con il progettista. E ciò in quanto l'indicazione e l'avvalimento non sono ammessi per soddisfare il possesso di un elemento di valutazione dell'offerta tecnica così come chiarito dall'ANAC – Parere 108/2014.

RISPOSTA 22

Si conferma che l'attività di progettazione elettrica ha carattere marginale e straordinario (sicuramente inferiore al 30% del valore dell'appalto) e, se non svolta dall'offerente, può essere subappaltata: in tal caso il ricorso al subappalto dovrà essere segnalato nella compilazione del modello DGUE e la documentazione comprovante accordo con tale soggetto esterno dovrà essere prodotta nella busta B con riferimento all'elemento Q9.